

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 28/12/2012

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è stato proposto contro l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate, in applicazione dello art. 39 comma 1 lett. d) DPR n. 600/73, determinava per l'anno 2006 maggiori imposte IVA - IRAP ed IRES.

L'atto è stato emesso sulla base del verbale redatto dalla Guardia di Finanza che rilevava la contabilizzazione di n. 12 fatture emesse dalla SG Metal Srl e relative ad operazioni inesistenti per cui l'Ufficio disconosceva la detraibilità dei corrispondenti costi del l'IVA.

Avverso il provvedimento la società opponeva:

- difetto di motivazione;
- difetto di prova circa la fittizietà delle fatture di acquisto e difetto di colpevolezza della Metalcop Srl circa la frode;
- illegittimità della pretesa impositiva in materia di II.DD. non essendo stato ancora accertata la commissione del reato ipotizzato attraverso le operazioni contestate;
- infondatezza della pretesa impositiva ai fini IVA mancando un danno per l'Erario stante la neutralità dell'operazione;
- l'illegittimità della pretesa creditoria, quanto alle sanzioni per insussistenza dell'elemento psicologico e della motivazione.

L'Ufficio, costituito in giudizio, presentava controdeduzioni contestando le ragioni avversarie tutte.

Le parti, all'udienza di trattazione fissata per il 24/11/2011, concludevano come da rispettivi atti e la causa veniva decisa con l'accoglimento della domanda proposta.

Invero, nel merito del provvedimento opposto, si può rilevare che l'Agenzia delle Entrate, come nelle proprie controdeduzioni esposto, non contesta l'avvenuto acquisto della merce fatturata ma che l'operazione sia avvenuta con il soggetto emittente la fattura.

Pertanto, i relativi costi, in quanto certi circa la sussistenza, lo ammontare e l'inerenza sono ammissibili in detrazione.

Dette condizioni sussistono nella fattispecie e trovano riscontro nella contabilità regolarmente tenuta.

Infatti l'effettività degli elementi negativi del reddito, ancorché il soggetto rispetto al quale si è verificata la spesa dedotta dovesse essere diverso da quello reale, non esclude la deducibilità ai fini impositivi in quanto altrimenti si avrebbe un prelievo di imposta in difformità della capacità economica, secondo principi e regole vigenti in materia.

Quanto alla contestazione mossa relativamente all'IVA, le operazioni in esame rientrano nel settore dell'inversione contabile, la cui disciplina comporta essere le operazioni di cessione neutrale - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Non opera, quindi, il meccanismo della rivalsa valido in via generale nella disciplina dell'IVA sulle transazioni commerciali, per cui nel sistema "reverse charge" necessariamente manca la possibilità di frode o elusione fiscale in ordine al tributo in questione.

Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'art. 21 DPR 633/72 che prevede, per il caso di operazioni inesistenti, essere dovuta l'imposta per operazioni inesistenti.

Nella fattispecie, infatti, manca il necessario presupposto di una IVA dovuta, atteso che l'emittente non esercita rivalsa, non incassa l'IVA né possono venire in essere indebiti crediti d'imposta, condizione la cui mancanza rende inapplicabile la disciplina dell'art. 21 richiamato per difetto dei presupposti.

L'atto di impugnazione deve ritenersi fondato e va accolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto.

Compensa le spese del giudizio.